

## **Legge federale sull'agricoltura (LAgr)**

### **Modifica del 24 marzo 2006**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 16a*           Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

<sup>1</sup> I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

<sup>2</sup> Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

1   FF 2004 6275

2   FF 2004 6289

3   RS 910.1

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 4 aprile 2006<sup>4</sup>

Termine di referendum: 13 luglio 2006

<sup>4</sup> FF 2006 3271